



# *Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 31 ottobre 2023;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito Codice del consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito Regolamento) adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTI i propri provvedimenti del 2 maggio 2023, 28 giugno 2023 e 1° agosto 2023 con i quali, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento per esigenze istruttorie;

VISTI gli atti del procedimento;

## **I. LE PARTI**

1. La società Eni Plenitude S.p.A. (di seguito anche “Eni”, il “Professionista” o la “Società”), con sede legale in Milano, in qualità di Professionista, ai sensi dell’articolo 18, lettera *b*), del Codice del consumo, attiva nella fornitura di energia elettrica (EE) e gas naturale (gas). Nell’esercizio 2022, la Società ha realizzato un fatturato pari a 12,638 miliardi

di euro<sup>1</sup>.

2. Le associazioni di consumatori Unione Nazionale Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Consumatori Sezione di Torino, Lega Consumatori Treviso, U.Di.Con. Unione per la Difesa dei Consumatori, Assoutenti Campania, Adiconsum Sardegna, in qualità di intervenienti.

## II. LA PRATICA COMMERCIALE

3. Nella comunicazione di avvio del procedimento è stata contestata al Professionista la condotta attuata tramite l'invio di lettere, dal mese di maggio 2022, ai propri clienti per comunicare la modifica unilaterale delle tariffe per EE e gas durante la vigenza dell'articolo 3 del D.L. 9 agosto 2022 n. 115 entrato in vigore il 10 agosto 2022 e ss. mm. (c.d. Decreto Aiuti *bis*, convertito, con modificazioni, in legge 21 settembre 2022, n. 142). Dette lettere sono state inviate da Eni a utenti domestici e micro-imprese, titolari di contratti di fornitura di EE e gas nel mercato libero, le cui tariffe, a prezzo fisso, erano state tacitamente e automaticamente prorogate dopo la scadenza dell'offerta economica (di seguito anche tariffe prorogate).

4. L'articolo 3 sopra-citato, dal 10 agosto 2022 al 30 giugno 2023, ha sospeso l'efficacia di clausole contrattuali previste nei contratti di fornitura di gas e EE che consentono al fornitore di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo di EE e gas, lasciando inalterata l'efficacia delle clausole contrattuali che consentono al fornitore di aggiornare le condizioni economiche (CE) alla scadenza delle stesse nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Bilancio 2022 di Eni.

<sup>2</sup> Il citato articolo 3 prevede che "Fino al 30 aprile 2023 è sospesa l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. Fino alla medesima data di cui al comma 1 sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate". In seguito all'emanazione del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 (cd. Decreto Milleproroghe), all'articolo 3, comma 1, le parole "30 aprile 2023" sono state sostituite dalle parole "30 giugno 2023" ed è stato aggiunto: "Il primo periodo non si applica alle clausole contrattuali che consentono all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di aggiornare le condizioni economiche e contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte".

### III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

#### 1) *L'iter del procedimento*

**5.** In relazione alla condotta sopra descritta, in data 12 dicembre 2022, è stato avviato il procedimento istruttorio PS12460 ed è stato adottato il provvedimento cautelare di sospensione della condotta del Professionista, ipotizzando l'adozione di una pratica commerciale scorretta da parte di Eni in possibile violazione degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del consumo.

**6.** Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento istruttorio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione della pratica commerciale, è stata formulata al Professionista, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, del Codice del consumo e dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento, una richiesta di informazioni con relativa documentazione in merito alla condotta contestata.

**7.** In data 29 dicembre 2022, in seguito all'ordinanza cautelare adottata dal Consiglio di Stato del 22 dicembre 2022, n. 5986, relativamente a fattispecie analoga oggetto di un altro procedimento avviato nei confronti di un diverso fornitore di EE e gas, l'Autorità, con provvedimento del 29 dicembre 2022, ha deliberato la revoca parziale del provvedimento cautelare, successivamente annullato dal TAR Lazio con sentenza n. 8399 del 17 maggio 2023.

**8.** Sono stati ammessi a partecipare al procedimento un consumatore e le associazioni di consumatori Unione Nazionale Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Consumatori Sezione di Torino, Lega Consumatori Treviso, U.Di.Con. Unione per la Difesa dei Consumatori, Assoutenti Campania, Adiconsum Sardegna.

**9.** Nelle date 2 maggio 2023, 28 giugno 2023 e 1° agosto 2023, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Regolamento, l'Autorità ha deliberato di prorogare il termine di conclusione del procedimento, fissato, da ultimo, al 7 novembre 2023, dandone comunicazione a Eni e alle altre Parti del procedimento istruttorio.

**10.** Nelle date 3 novembre 2022, 23 gennaio 2023, 20 e 28 febbraio 2023 e 19 giugno 2023, Eni ha inviato le risposte alle richieste di informazioni formulate nel corso del procedimento<sup>3</sup>.

**11.** Eni ha avuto accesso agli atti istruttori nelle date 14 dicembre 2022, 9 maggio 2023, 25 luglio 2023 e 25 ottobre 2023.

**12.** In data 27 aprile 2023 Eni ha presentato impegni, ai sensi dell'articolo 27,

---

<sup>3</sup> Docc. 89, 293, 318, 324, 370.

comma 7, del Codice del consumo, al fine di rimuovere i profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di contestazione<sup>4</sup>.

**13.** Gli impegni presentati sono stati rigettati dall'Autorità nell'adunanza del 30 maggio 2023 e la relativa comunicazione è stata inviata alla suddetta Società in data 1° giugno 2023<sup>5</sup>.

**14.** In data 20 luglio 2023 è stato comunicato al Professionista e alle altre Parti del procedimento la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento<sup>6</sup>.

**15.** In data 15 settembre 2023 Eni ha inviato la propria memoria conclusiva<sup>7</sup>.

**16.** In data 18 settembre 2023 è stato richiesto il parere all'Autorità per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 27, comma 1-*bis*, del Codice del consumo. Il parere è pervenuto in data 17 ottobre 2023<sup>8</sup>.

## **2) *Gli elementi acquisiti***

**17.** Dalle informazioni e dalla documentazione raccolte nel corso del procedimento è emerso quanto segue.

### **- *La struttura del contratto***

**18.** Il consumatore o la microimpresa, quando stipulano un contratto con Eni per la fornitura di EE e gas nel mercato libero a prezzo fisso, sottoscrivono un contratto per adesione, in cui è riportato espressamente che “*il contratto ha durata indeterminata*”, secondo un *form* e una struttura contrattuale decisa da Eni<sup>9</sup>. I consumatori, infatti, scelgono di sottoscrivere, aderendo ad un predefinito modello contrattuale, un'offerta economica, caratterizzata da condizioni economiche (CE) per la quale è fissata la data di scadenza.

**19.** Ai sensi della previsione contrattuale di cui all'articolo 11 delle *Condizioni generali di contratto* di Eni, conformemente alla regolamentazione di cui all'articolo 13 del *Codice di condotta commerciale* di ARERA, le CE possono essere modificate nel corso dell'offerta economica, ossia prima della scadenza di quest'ultima, unilateralmente da Eni in presenza di un giustificato motivo (cd. *ius variandi* del fornitore).

**20.** Con riferimento alla modifica delle CE dopo la scadenza dell'offerta

---

<sup>4</sup> Doc. 353.

<sup>5</sup> Doc. 366.

<sup>6</sup> Doc. 381 e 382.

<sup>7</sup> Doc. 394.

<sup>8</sup> Doc. 400.

<sup>9</sup> Doc. 281.

economica, invece, trova applicazione la clausola contrattuale, denominata “*Modalità di variazione delle Condizioni Economiche*”, secondo cui: “*Con un anticipo di almeno novanta giorni rispetto alla scadenza del loro periodo di validità, Plenitude comunicherà in forma scritta al Cliente le nuove condizioni economiche di somministrazione, nonché il relativo periodo di validità. In assenza di tale comunicazione, le presenti Condizioni Economiche s’intenderanno prorogate fino a nuova comunicazione da parte di Plenitude, effettuata sempre con un preavviso minimo di novanta giorni. È fatta salva per il Cliente la facoltà di esercitare il diritto di recesso di cui alle Condizioni Generali di Contratto*” (enfasi aggiunta)<sup>10</sup>.

**21.** Ai sensi di tale clausola, quindi, le CE indicate nell’offerta economica, dopo la scadenza di quest’ultima, sono prorogate automaticamente e tacitamente dal fornitore senza la fissazione di un’ulteriore data di scadenza.

**22.** Eni, come risulta dalle evidenze agli atti, illustra la disciplina contenuta in tale clausola affermando: “*una volta terminato il periodo di validità previsto dalle CE (che hanno una durata predefinita, di norma pari a 12, 24 o 36 mesi), si presentano due opzioni: la Società può inviare un aggiornamento delle condizioni economiche nel caso in cui le condizioni di mercato siano mutate e il precedente livello dei prezzi non sia più sostenibile o comunque ritenuto adeguato; oppure, in assenza di tale comunicazione, le CE scadute continuano a trovare applicazione (in quanto evidentemente ancora sostenibili o comunque adeguate) fino a che la Società, con un congruo preavviso, non comunichi le nuove condizioni economiche di rinnovo: queste ultime identificano la loro data di decorrenza e il periodo di validità (normalmente 12 o 24 mesi)*”<sup>11</sup>.

**23.** La clausola in esame prevede dunque un meccanismo-base secondo cui, dopo la scadenza dell’offerta economica, le CE ivi previste – se non modificate – sono tacitamente e automaticamente prorogate senza alcun limite di tempo, senza quindi che sia indicata una nuova scadenza delle stesse.

**24.** Si precisa che, sebbene l’offerta economica contenente le CE, scelta dal consumatore tra quelle disponibili al momento della stipula, abbia una durata limitata nel tempo (solitamente di 12, 24 o 36 mesi), il contratto di fornitura ha una durata indeterminata, fermo il diritto di recesso, secondo le previsioni delle Condizioni Generali di Contratto.

---

<sup>10</sup> Detta clausola è riportata nelle “Condizioni economiche” del contratto di fornitura, che sono allegate, inoltre, alle lettere in rilievo con cui sono state modificate le tariffe dal 1° maggio al 31 dicembre 2022.

<sup>11</sup> Doc. 230, pag. 5.

- ***Le modifiche tariffarie***

**25.** Dal 1° maggio al 31 dicembre 2022 Eni ha inviato, complessivamente, [2.000.000-2.500.000]\* comunicazioni di modifica dei prezzi fissi di cui ai contratti di fornitura nel mercato libero di EE e gas ai clienti domestici e alle piccole imprese, con preavviso di 90 giorni<sup>12</sup>.

**26.** Di queste comunicazioni, come indicato da Eni, [500.000-1.000.000] sono state inviate in concomitanza della scadenza dell'offerta economica con preavviso di 90 giorni e [1.000.000-1.500.000] sono state inviate a clienti con tariffe già tacitamente prorogate, essendo l'offerta economica, alla data degli invii, già scaduta.

**27.** Delle [1.000.000-1.500.000] comunicazioni, inviate con riferimento alle tariffe prorogate, si precisa che [500.000-1.000.000] sono state trasmesse a clienti che non avevano precedentemente ricevuto comunicazioni di modifica tariffaria (quindi le tariffe erano in regime di proroga dalla data di scadenza dell'originaria offerta economica) e [500.000-1.000.000] sono state inviate a clienti che avevano in passato ricevuto comunicazioni di modifica tariffaria dopo la scadenza dell'offerta economica originaria ma che, al momento dell'invio delle suddette lettere, si trovavano in regime di proroga.

**28.** Come chiaramente affermato da Eni, si evidenzia che nessuno dei destinatari delle [1.000.000-1.500.000] lettere in rilievo ha mai ricevuto, dal fornitore, una comunicazione intermedia avente ad oggetto l'informativa in merito alla proroga delle precedenti CE <sup>13</sup>.

**29.** Come espressamente dichiarato dal Professionista, quest'ultimo ha continuato a inviare le comunicazioni di modifica tariffaria ai clienti, le cui tariffe erano in regime di proroga, anche nel corso del primo semestre 2023, quindi per l'intero periodo di vigenza dell'articolo 3 del Decreto Aiuti bis (30 giugno 2023). Al riguardo, Eni ha dichiarato che, *“in coerenza con quanto affermato anche dal TAR Lazio (il quale ha respinto la tesi per cui l'omissione da parte della società della comunicazione periodica di aggiornamento possa consolidare sine die le precedenti condizioni economiche, atteso che il contratto disciplina specificamente le modalità di aggiornamento delle stesse”; cfr. TAR Lazio, n. 8399/ 20231), Plenitude consideri assolutamente assimilabili (ed escluse dall'ambito di applicazione del D.L. Aiuti bis) le situazioni in cui le condizioni economiche di rinnovo siano state applicate, a*

---

\* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

<sup>12</sup> Doc. 318, pag. 2.

<sup>13</sup> Doc. 318, pag. 2.



valle di comunicazioni inviate con un preavviso di 90 giorni, a clienti le cui condizioni economiche stavano per giungere alla loro naturale scadenza (di seguito, "clienti rinnovati alla scadenza delle precedenti CE") o a clienti le cui condizioni economiche erano scadute e continuavano a trovare applicazione in virtù del meccanismo di proroga 'fino a nuova comunicazione' (di seguito, 'clienti rinnovati in regime di proroga delle precedenti CE')"<sup>14</sup>.

**30.** A tal riguardo Eni ha precisato anche che, "in linea con quanto sopra, infatti, Plenitude si è sempre attenuta, dal punto di vista operativo, alle modalità contrattualmente previste per il rinnovo delle condizioni economiche, inviando ad entrambe le categorie di clienti sopra identificate le comunicazioni di rinnovo con un preavviso di almeno 90 giorni rispetto alla data in cui sarebbero entrate in vigore le nuove condizioni economiche"<sup>15</sup>.

**31.** Per le comunicazioni in rilievo Eni ha utilizzato due modelli di lettere, sostanzialmente simili. Il primo modello è stato utilizzato per le comunicazioni inviate in maggio, luglio e agosto 2022 e il secondo modello per le comunicazioni inviate dal settembre 2022 in poi.

**32.** La prima tipologia di lettera (maggio, luglio e agosto 2022) indica nell'oggetto "Come cambia il tuo contratto n. [numero del contratto] dal [nuova data di decorrenza]" e avverte: "Gentile Cliente, ti informiamo che la validità delle tue Condizioni Economiche è in scadenza. A partire dal [...], come prevede il Contratto, verranno applicate le nuove Condizioni Economiche, che sostituiranno le precedenti senza alcuna interruzione della fornitura e senza che tu debba fare nulla"<sup>16</sup>.

**33.** È evidenziato che "Questo rinnovo avviene in uno scenario incerto sul costo della materia energia all'ingrosso, ma, per te che sei già nostro cliente, vogliamo garantire: - La sicurezza del Corrispettivo gas fisso in bolletta per [...] mesi" in caso di offerta a prezzo fisso ed è riportato: "Una offerta decisamente più conveniente rispetto a quelle ad oggi sottoscrivibili dai nuovi clienti".

**34.** Infine, il modello di lettera in questione indica: "nel caso, invece, tu voglia esercitare il diritto di recesso, puoi inviarci la richiesta di cessazione o scegliere di sottoscrivere un contratto con un altro fornitore senza oneri secondo l'attuale normativa. Nelle condizioni generali del tuo contratto trovi tutti i dettagli sulle modalità di recesso".

---

<sup>14</sup> Doc. 370, pag. 1-2.

<sup>15</sup> Doc. 370, pag. 2.

<sup>16</sup> Doc. 370, Allegato 1.

**35.** A tale modello sono allegare due pagine, la prima relativa a “*Condizioni economiche* [nome dell’offerta proposta]” e la seconda riguardante “*Allegato informativo per la stima della spesa annua*”.

**36.** Il secondo modello di lettera (da settembre 2022) riporta nell’oggetto “*Comunicazione delle nuove Condizioni Economiche relative al contratto in scadenza n. [numero contratto] con efficacia dal [data]*”. In esso sono riportate le stesse informazioni presenti nel primo modello<sup>17</sup>.

**37.** Nei casi in cui il prezzo passa da prezzo fisso a prezzo indicizzato, è indicato che le nuove CE “*non saranno più basate su una struttura a prezzo fisso ma su una struttura a prezzo indicizzato: il corrispettivo che ti verrà applicato a fronte del consumo di gas varierà a seconda delle oscillazioni, in ribasso o in rialzo, del prezzo del gas naturale sul mercato all’ingrosso. Il prezzo a consumo della componente energia sarà, pertanto, determinato come segue: -Il Corrispettivo Gas Index sarà variabile e verrà aggiornato mensilmente sulla base dell’andamento dell’indice energetico ‘PSV Day Ahead Heren Mid’ che corrisponde al prezzo del gas naturale all’ingrosso al Punto di Scambio Virtuale (PSV) [...]*”. E’ precisato che “*Tale indice è lo stesso previsto da ARERA per le condizioni economiche dei clienti gas forniti a condizioni di tutela*”.

**38.** Infine, è ribadito il diritto di recesso: “*In ogni caso ti ricordiamo che puoi esercitare, come previsto dall’art. 10 delle Condizioni Generali di Contratto, il diritto di recesso senza oneri*”.

**39.** Sono allegate, anche in tale modello di lettera, le nuove condizioni economiche e l’informativa con una stima di spesa annua.

**40.** Si evidenzia che, in entrambi i modelli, nella pagina allegata con le nuove CE, in un riquadro più in basso, compare la clausola “*Modalità di variazione delle Condizioni Economiche*”, come sopra riportata.

**41.** Si può notare che nella totalità delle comunicazioni in questione viene indicata soltanto la nuova data di decorrenza e la nuova durata delle nuove CE, che cade 90 giorni dalla data di invio delle lettere, nel rispetto del preavviso previsto contrattualmente.

**42.** Con riferimento alle comunicazioni inviate, si precisa che nelle [500.000-1.000.000] lettere inviate in concomitanza della scadenza dell’offerta economica non viene riportata la precedente data di scadenza, eppure ivi prevista.

**43.** Anche nelle [1.000.000-1.500.000] comunicazioni riguardanti le modifiche delle tariffe prorogate, non è riportata la precedente data di

---

<sup>17</sup> Doc. 370, Allegato 2.



scadenza delle CE applicate. Si segnala che in tali casi la data di scadenza non poteva essere riportata in quanto non esisteva. Infatti, come evidenziato, le tariffe oggetto di modifica in tali casi sono in regime di proroga automatica, tacita e *ad libitum* per effetto della clausola contrattuale descritta, essendo rimessa alla libera decisione del fornitore (neanche ancorata ad un giustificato motivo) la scelta sul se e sul quando aggiornare i prezzi.

**44.** Da ultimo, secondo i dati forniti da Eni (relativi all'incremento medio del prezzo di fornitura dell'EE e del gas applicato agli utenti domestici a seguito dell'invio delle comunicazioni di aggiornamento delle CE dal 10 agosto al 31 dicembre 2022, le cui tariffe erano in regime di proroga<sup>18</sup>), l'incremento medio della spesa annuale per la fornitura di gas naturale ai clienti domestici è stato pari a [400-500] euro, considerando un consumo stimato annuale di 700 smc per abitazione<sup>19</sup>. Conseguentemente l'incremento medio della spesa per smc di gas è stato pari a [0,5-0,7] euro/smc. Il medesimo incremento per le microimprese è stato pari a [1.000-1.500] euro.

**45.** Inoltre, sempre secondo i dati forniti da Eni, l'incremento medio della spesa annuale dei clienti domestici per la fornitura di EE è stato pari [250-300] euro, considerando un consumo stimato annuale di 2200 kWh con potenza impegnata di 3kW per abitazione<sup>20</sup>. Conseguentemente, l'incremento medio della spesa per kWh di EE è stato pari a [0,1-0,3] euro/kWh.

Il medesimo incremento per le microimprese è stato pari a [1.500-2.000] euro<sup>21</sup>.

#### - *Le segnalazioni*

**46.** Sono pervenute numerose segnalazioni concernenti la condotta in esame, dalle quali emerge in generale come i consumatori non comprendessero, a fronte del meccanismo di proroga automatica e tacita delle CE indicate nell'offerta economica scaduta, la natura delle modifiche tariffarie comunicate da Eni. In taluni casi, il contratto con Eni era stato sottoscritto dai consumatori anni prima e, non avendo ricevuto alcuna comunicazione di Eni sui prezzi applicati (neanche avvisi di proroga delle tariffe), i consumatori ritenevano che le lettere di modifica ricevute fossero state effettuate in violazione dell'articolo 3 del Decreto Aiuti *bis* sopra illustrato.

**47.** Altri consumatori sono stati confusi dalle espressioni utilizzate da Eni

---

<sup>18</sup> Doc. 370, pag. 4.

<sup>19</sup> ARERA prevede 6 tipologie di consumo annuali di gas: 120, 480, 700, 1400, 2000 e 5000 smc.

<sup>20</sup> ARERA prevede 4 tipologie di consumo annuale di EE: 1500, 2200, 2700 e 3200 kWh.

<sup>21</sup> Doc. 370, pag. 4.

anche nelle risposte di rigetto dei reclami, in cui si faceva riferimento a tariffe in “scadenza” ovvero a modifiche in sede di “rinnovo” contrattuale. I consumatori, in particolare, hanno rilevato che, non risultando la modifica inviata alla data di scadenza dell’offerta economica ed essendo le tariffe in regime di proroga, non si potrebbe parlare di rinnovo in senso stretto, anche considerato il riferimento presente in talune comunicazioni alla situazione straordinaria della crisi energetica.

**48.** Un consumatore mette in rilievo come il contratto sottoscritto non riporti in alcuna parte l’espressione “Rinnovo”, come invece sostenuto da Eni nella lettera di risposta al suo reclamo<sup>22</sup>.

**49.** Nello stesso senso un altro consumatore ha rilevato che, avendo Eni, in sede di conciliazione, affermato che il rapporto, dopo lo scadere dell’offerta economica, “sarebbe proseguito in regime di proroga”, avrebbe con ciò ammesso che si trattasse “non di rinnovo”, bensì di modifica unilaterale<sup>23</sup>.

**50.** Secondo un altro consumatore, la comunicazione di modifica tariffaria inviata da Eni affermava chiaramente che la variazione tariffaria proposta fosse fondata da motivazioni che si sostanziavano nello “scenario di mercato attuale” che non avrebbe consentito a Eni “di effettuare un rinnovo con lo stesso tipo di offerta a prezzo fisso alla scadenza della validità della tua offerta attuale”<sup>24</sup>, non trattandosi quindi di rinnovo ma di modifica unilaterale tariffaria.

**51.** Significativa appare la segnalazione di un’altra consumatrice che rileva come, alla luce della clausola contrattuale sulla proroga delle tariffe, non esista alcuna scadenza delle CE applicate quando queste sono in regime di proroga<sup>25</sup>.

**52.** Parimenti emblematica appare la segnalazione di una consumatrice che, contestando il rigetto, da parte di Eni, della sua doglianza relativa agli aumenti tariffari, rileva che “ENI si riferisce impropriamente ad un rinnovo di contratto”. Secondo la segnalazione, “l’improprio riferimento ad un presunto ‘rinnovo’ del contratto è facilmente desumibile dalla scadenza contrattuale riferita da Eni Plenitude, che, sulla base della decorrenza delle modifiche contrattuali imposte unilateralmente (01.09.2022), coinciderebbe con la data del 31.08.2022. Quest’ultima ricade a distanza di TRE ANNI e 2 MESI dall’efficacia del contratto originario, non ravvedendosi alcuna corrispondenza con canoniche scadenze contrattuali”. Peraltro, la segnalante precisa che “nessuna precedente comunicazione era stata ricevuta” dalla

---

<sup>22</sup> Doc. 74, Segnalazione L.F. 31/10/2022.

<sup>23</sup> Doc. 110, Segnalazione V.T. 10/11/2022.

<sup>24</sup> Doc. 24, Segnalazione L.D. 19/10/2022.

<sup>25</sup> Doc. 284, Segnalazione F.B. 18/1/2023.

stessa e conclude che *“appare, dunque, verosimile ritenere il comportamento della Società Fornitrice un tentativo di elusione delle norme civili contrattuali oltre che della Legge 142/2022, non applicabile nelle sole ipotesi di RINNOVO”*<sup>26</sup>.

**53.** In una segnalazione, la consumatrice non comprende come sia possibile che la modifica tariffaria sia proposta da Eni non al *“normale scadere dell’offerta”*, ma dopo alcuni mesi dallo scadere della stessa<sup>27</sup>.

### **3) Le argomentazioni difensive di Eni**

**54.** Eni, nella memoria finale<sup>28</sup>, sostiene che la condotta in esame non possa integrare una violazione dell’articolo 3 del Decreto Aiuti *bis*. Eni evidenzia che il TAR Lazio nella citata sentenza n. 8399/2023 ha rilevato come il rinnovo delle CE *“giunte a scadenza”* non dovrebbe considerarsi vietato ai sensi del citato articolo 3, e ciò indipendentemente dal fatto che *“l’aggiornamento delle CE di rinnovo acquisisse efficacia alla esatta scadenza delle precedenti o in un momento in cui queste erano già scadute”*, e quindi in regime di proroga, definito da Eni di regime di ultrattività<sup>29</sup>.

**55.** Eni sottolinea che il regime di proroga delle CE non sarebbe idoneo a modificare il regolamento contrattuale originariamente definito e accettato dal cliente e a trasformare la durata temporalmente determinata delle CE in durata indeterminata. I clienti avrebbero piena contezza del funzionamento delle dinamiche contrattuali e del regime di proroga applicato alle CE non scadute alla esatta scadenza del periodo di validità delle stesse, anche sulla base delle espresse previsioni contrattuali. In tal senso, secondo il Professionista, si sarebbe espresso anche il TAR Lazio nella citata sentenza, rilevando che *“l’omissione da parte della società della comunicazione periodica di aggiornamento possa consolidare sine die le precedenti condizioni economiche, atteso che il contratto disciplina specificamente le modalità di aggiornamento delle stesse”*<sup>30</sup>.

**56.** Eni contesta in particolare che *“una regolamentazione convenzionale, nata ontologicamente a tempo determinato (non potrebbe essere altrimenti, come ben noto a codesta Autorità), possa, a seguito della scadenza, trasformarsi automaticamente in un rapporto a tempo indeterminato, solo*

---

<sup>26</sup> Doc. 329, Segnalazione P.M. 6/3/2023.

<sup>27</sup> Doc. 29, Segnalazione T.M. 20/10/2022.

<sup>28</sup> Doc. 394.

<sup>29</sup> Doc. 394, pag. 7.

<sup>30</sup> Così TAR Lazio, sentenza citata.

*perché la meccanica contrattuale non predetermina in anticipo la durata esatta del regime temporaneo di ultrattività”*<sup>31</sup>.

**57.** Eni sostiene che l’invio delle [1.000.000-1.500.000] comunicazioni di modifica tariffaria, dal maggio al dicembre 2022, effettuato dopo mesi o anni dalla scadenza dell’offerta economica, sarebbe aderente all’articolo 3, alla luce, in particolare, della previsione introdotta dal Decreto Milleproroghe, secondo cui il divieto di modifiche unilaterali non si applica nel caso in cui l’aggiornamento tariffario avvenga alla scadenza dell’offerta economica nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte. Le attività di rinnovo poste in essere con riferimento ai cd. clienti prorogati (clienti con CE in proroga) sarebbero espressamente disciplinate proprio da una clausola contrattuale, rubricata "*Modalità di rinnovo dei corrispettivi*", che sarebbe diversa, separata e autonoma dalla clausola di *ius variandi* contenuta nelle Condizioni Generali di Contratto. Tali attività erano preordinate ad "*aggiornare le condizioni economiche contrattuali*" ed erano state effettuate dopo la scadenza delle Condizioni Economiche originarie garantendo "*il rispetto dei termini di preavviso*" di 90 giorni e "*il diritto di recesso della controparte*".

**58.** Al riguardo Eni precisa che lo stesso Consiglio di Stato, nell’ordinanza cautelare del 22 dicembre 2022, ha statuito che l’articolo 3 del D.L. n. 115 del 2022 è limitato "*agli aggiornamenti delle condizioni economiche prima della loro scadenza*" e non è riferibile "*ai rinnovi contrattuali conseguenti a scadenze concordate dalle parti*" e pertanto non potrebbe "*incidere su rinnovi contrattuali predeterminati nell'esercizio della libertà negoziale*"<sup>32</sup>.

**59.** Eni rileva inoltre che l’articolo 3 citato sarebbe in contrasto con l’articolo 13 del Regolamento UE 1854/2022, che subordina l’eventuale fissazione in via eccezionale di prezzi al dettaglio a un livello inferiore ai costi di fornitura alla erogazione di una compensazione a favore dei fornitori. L’articolo 3 si tradurrebbe, invece, in un intervento di regolazione del prezzo, imponendo alle imprese in via eccezionale e temporanea un prezzo di fornitura; tale intervento è ammissibile solo ove si prevedano forme di compensazione per gli stessi operatori per le forniture sotto il prezzo di costo che, allo stato, non sussistono.

**60.** Eni sostiene, infine, che l’Autorità non avrebbe dato esecuzione alla citata sentenza del TAR Lazio n. 8399/2023, ancorché emessa con riferimento a due provvedimenti cautelari adottati dall’Autorità, come si evincerebbe dalle contestazioni formulate alla Società nella lettera di comunicazione della data

---

<sup>31</sup> Doc. 394, pag. 13.

<sup>32</sup> Così Consiglio di Stato, ordinanza citata, pag. 7.

di chiusura dell'istruttoria del 20 luglio 2023.

**61.** In merito alla quantificazione di una eventuale sanzione, Eni evidenzia l'inapplicabilità al caso in esame del nuovo trattamento sanzionatorio, introdotto dall'articolo 1, comma 7, lettera *a*), del Decreto Legislativo 7 marzo 2023, n. 26, in recepimento della Direttiva UE 2161/2019 (cd. Direttiva Omnibus), che, modificando l'articolo 27, comma 9, del Codice del consumo, ha aumentato il massimo edittale delle sanzioni irrogabili dall'AGCM in materia di tutela del consumatore da 5 milioni a 10 milioni. Tale modifica normativa sarebbe entrata in vigore in data 2 aprile 2023, dopo l'avvio del procedimento del 12 dicembre 2022, mentre nei procedimenti sanzionatori dell'AGCM sarebbero mutuati i principi garantisti del diritto penale, tra cui il principio di irretroattività della norma penale più sfavorevole all'imputato, recepito anche nell'articolo 1 della L. 689/1981 ("*Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione*").

**62.** Inoltre, secondo Eni, essendo stati raccolti nel corso dell'istruttoria i dati relativi alle comunicazioni di modifica tariffaria nel periodo maggio - dicembre 2022, la pratica non potrebbe essere imputata a Eni per un periodo temporale più lungo, fino al 30 giugno 2023 (termine di vigenza dell'articolo 3 del Decreto Aiuti *bis*), potendo eventualmente essere imputata la condotta soltanto fino al 31 dicembre 2022, prima dell'entrata in vigore del nuovo massimo edittale.

**63.** Eni rileva anche che nella comunicazione della data di chiusura dell'istruttoria non sarebbe stata motivata la durata della condotta così come indicata, dal 10 agosto 2022 al 30 giugno 2023, con lesione del principio del contraddittorio procedimentale.

**64.** Eni infine fa presente che, al fine della quantificazione della sanzione, la condotta in esame non possa essere qualificata come dolosa né grave, avendo l'Autorità accettato gli impegni di altri fornitori per condotte analoghe oggetto di altri procedimenti.

#### **IV. PARERE DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

**65.** Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento riguarda il settore della fornitura di energia elettrica e gas, in data 18 settembre 2023 è stato richiesto il parere ARERA, ai sensi e per gli effetti di cui

dell'articolo 27, comma 1-*bis*, del Codice del consumo.

**66.** Con parere pervenuto in data 17 ottobre 2023, l'Autorità citata ha richiamato la regolamentazione di settore in materia di variazioni unilaterali, evoluzione automatiche e rinnovi delle tariffe per la fornitura di EE e gas in relazione a cui ha messo in evidenza il percorso intrapreso da tempo per sviluppare strumenti mirati ad accrescere la trasparenza delle informazioni sulle condizioni contrattuali ed economiche contenute nelle offerte commerciali. In tale quadro, uno dei passaggi fondamentali è rappresentato dal *“Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali”* da ultimo modificato con deliberazione 6 giugno 2023, 250/2023/R/COM che entrerà in vigore il 1° gennaio 2024.

**67.** Il Codice di condotta commerciale, secondo ARERA, è una specificazione settoriale della normativa generale in materia di tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla fase di offerta e di stipula del contratto di fornitura, ed è stato adottato con l'obiettivo generale di prevenire condotte pregiudizievoli per i clienti finali (inclusi i clienti non domestici di piccole dimensioni), nel momento in cui questi clienti ricevono offerte per la conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale di mercato libero. L'obiettivo è in particolare perseguito attraverso specifici obblighi di trasparenza ed informazione imposti ai venditori, anche qualora agiscano per mezzo di soggetti terzi per la promozione di offerte contrattuali e/o la conclusione di contratti.

**68.** In relazione alla pratica commerciale ha affermato che parte delle comunicazioni inviate da Eni *“riguardano casi nei quali la proposta di nuove condizioni economiche è stata inviata in concomitanza della data di scadenza dell'offerta economica, prevista contrattualmente”*, rientrando tali comunicazioni *“nella fattispecie di rinnovo delle condizioni economiche in scadenza”*.

**69.** Diversamente, per le restanti comunicazioni, ARERA ha rilevato che le stesse sono state formulate *“con riferimento a rapporti contrattuali nei quali le condizioni economiche erano state tacitamente prorogate e per le quali non era prevista una scadenza a data precisa ma una sorta di proroga sine die, fino a diversa comunicazione da parte del venditore”*. Queste comunicazioni non rientrano quindi *“nella fattispecie di rinnovo delle condizioni economiche in scadenza”*, ma costituiscono modifiche unilaterali delle stesse condizioni, inibite nel periodo agosto 2022-giugno 2023, dall'articolo 3 del Decreto Aiuti *bis*, in quanto *“mancano i riferimenti temporali che delimitano in modo chiaro il lasso di tempo di validità delle condizioni economiche, dopo lo spirare della*



*prima (e unica) data di scadenza”.*

## **V. VALUTAZIONI**

**70.** La pratica in esame riguarda l’invio di comunicazioni di modifica unilaterale delle tariffe dell’EE e del gas ai clienti di Eni, domestici e microimprese, le cui tariffe erano in regime di proroga sulla base della clausola contrattuale applicata da Eni, denominata *“Modalità di variazione delle Condizioni Economiche”*, secondo cui *“Con un anticipo di almeno novanta giorni rispetto alla scadenza del loro periodo di validità, Plenitude comunicherà in forma scritta al Cliente le nuove condizioni economiche di somministrazione, nonché il relativo periodo di validità. In assenza di tale comunicazione, le presenti Condizioni Economiche s’intenderanno prorogate fino a nuova comunicazione da parte di Plenitude, effettuata sempre con un preavviso minimo di novanta giorni. È fatta salva per il Cliente la facoltà di esercitare il diritto di recesso di cui alle Condizioni Generali di Contratto”* (enfasi aggiunta).

**71.** L’accertamento della suddetta pratica, muovendo dalle segnalazioni agli atti, pervenute a partire dal mese di giugno 2022 e intensificate significativamente nel corso dell’autunno 2022, si basa sull’insieme delle copiose informazioni e delle ampie risultanze anche fornite dal Professionista. In particolare, le singole segnalazioni sono state considerate alla luce degli elementi sopravvenuti alle prime segnalazioni, e prima dell’avvio del procedimento, anche tramite la richiesta di informazioni inviata al Professionista in data 18 ottobre 2022 la cui risposta è pervenuta in data 3 novembre 2022. Detti elementi hanno consentito di procedere all’avvio del procedimento unitamente ad una compiuta valutazione delle numerose segnalazioni pervenute, le quali dunque assumono rilievo non in modo atomistico con riferimento alla singola richiesta di intervento, ma tenuto conto del quadro fattuale complessivo.

**72.** Ciò premesso, si evidenzia in primo luogo che la pratica in esame va inquadrata con riferimento all’articolo 3 del D.L. n. 115/2022 che ha vietato ai fornitori di EE e gas, dal 10 agosto 2022 al 30 giugno 2023, di modificare unilateralmente le tariffe durante il periodo di validità dell’offerta economica. Questa ha una durata limitata, definita dalla data di scadenza, riportata nella scheda delle condizioni economiche allegata al contratto sottoscritto dall’utente.

**73.** L'articolo 3 citato, come chiarito dalla precisazione apportata dal Decreto Milleproroghe, consentiva espressamente, nel suindicato periodo, al fornitore di poter apportare modifiche tariffarie *“alla scadenza dell’offerta economica”*, come peraltro rilevato dal Consiglio di Stato nell’illustrata ordinanza cautelare del 22 dicembre 2022, secondo cui tale disposizione ha rilevanza nei contratti a tempo determinato o nei contratti che prevedano una scadenza predeterminata delle condizioni economiche, *“essendo in questione in tal caso non l’esercizio dello ius variandi ma un rinnovo contrattuale liberamente pattuito dalle parti”*.

**74.** Dato questo assetto normativo, si evidenzia che, come emerso dalle risultanze istruttorie, Eni ha inviato, con preavviso di 90 giorni, dal 1° maggio al 31 dicembre 2022, il totale di [2.000.000-2.500.000] comunicazioni di modifica dei prezzi fissi di cui ai contratti di fornitura nel mercato libero di EE e gas ai clienti domestici e alle microimprese. Si rileva che le evidenze descritte mostrano come il Professionista abbia continuato a inviare le comunicazioni di modifica tariffaria ai clienti le cui tariffe erano in regime di proroga anche nel corso del primo semestre 2023 per l’intero periodo di vigenza dell’articolo 3, ossia fino al 30 giugno 2023, e non abbia sospeso nel 2023 l’applicazione delle nuove tariffe.

**75.** Si deve sottolineare che Eni ha inviato [500.000-1.000.000] lettere del suddetto totale in concomitanza della scadenza dell’offerta economica e ha trasmesso la restante parte, pari a [1.000.000-1.500.000] comunicazioni, ai clienti le cui tariffe erano in regime di proroga tacita sulla base dell’illustrata clausola contrattuale. Essa, inserita nei contratti di adesione predisposti da Eni, prevede il regime di proroga, definita da Eni *“regime di ultrattività delle tariffe”* in caso di mancata comunicazione di variazione dopo la scadenza dell’offerta economica. Per le [1.000.000-1.500.000] comunicazioni, quindi, l’offerta economica era già scaduta da tempo.

**76.** Si rileva che, secondo gli atti istruttori, nessuno dei destinatari delle suddette [1.000.000-1.500.000] lettere ha mai ricevuto, da parte del fornitore, una comunicazione intermedia avente ad oggetto l’informativa in merito alla proroga delle precedenti CE.

**77.** Contrariamente a quanto affermato da Eni che sostiene la conformità della sua condotta all’articolo 3 in rilievo, sulla base delle risultanze istruttorie sopra ricordate, tale Società ha modificato, in linea con l’articolo 3, le tariffe in concomitanza della scadenza dell’offerta originaria. Tuttavia, in contrasto con detto articolo 3, per il periodo di vigenza dello stesso, ossia dal 10 agosto 2022 al 30 giugno 2023, ha aumentato unilateralmente le tariffe in regime di

proroga alla luce della clausola contrattuale sulla proroga tacita, automatica e senza scadenza delle tariffe dopo la scadenza dell'offerta economica. Scadenza questa che può essere avvenuta anche diversi anni prima.

**78.** Si osserva infatti che tale meccanismo della proroga rimette all'esclusiva e libera scelta del fornitore non soltanto il *se* e il *quando* modificare le tariffe prorogare, ma anche il nuovo periodo di validità delle CE, rimanendo, come unica prescrizione, l'onere di preavvisare il consumatore con 90 giorni di anticipo.

**79.** In virtù di tale clausola contrattuale, pertanto, le modifiche comunicate con le lettere in rilievo, pari a [1.000.000-1.500.000], costituiscono esercizio dello *ius variandi* da parte del fornitore (disciplinato, come detto, dall'articolo 11 delle *Condizioni generali di contratto* di Eni, conformemente all'articolo 13 del Codice di condotta commerciale di ARERA), sospeso normativamente, come misura straordinaria, dal citato articolo 3 D.L. n. 115/2022.

**80.** Le comunicazioni in rilievo, dunque, anche in linea con le considerazioni svolte nel parere ARERA, non possono essere qualificate come rinnovi contrattuali, né come “aggiornamenti di condizioni economiche alla scadenza delle stesse”, fatti salvi espressamente dall'articolo 3 del D.L. n. 115/2022. Infatti, soltanto a fronte di una scadenza espressa, conosciuta e quindi concordata tra le Parti delle tariffe prorogate, che non può ricorrere con riferimento alle [1.000.000-1.500.000] lettere inviate alla luce della disposizione contrattuale sulla proroga tacita e automatica delle CE, si riscontrerebbero “rinnovi dei rapporti in scadenza”, come affermato nell'ordinanza del Consiglio di Stato (cfr. punto 57), al pari delle modifiche tariffarie effettuate alla data di scadenza dell'offerta economica.

**81.** A tal riguardo si deve precisare che, nei casi di tariffe in regime di proroga, non esiste una scadenza delle stesse, ed è per tale ragione che nelle lettere inviate da Eni, già descritte, non è riportata alcuna data di scadenza. Esse, infatti, come illustrato, si limitano ad affermare che il contratto è “in scadenza”. Ciò, a meno che si voglia sostenere che la scadenza è fissata da Eni nel momento in cui la stessa Società decide, peraltro senza giustificazione, di modificare unilateralmente la tariffa prorogata. Anche da questo punto di vista, dunque, si deve constatare come nei casi di tariffe in regime di proroga, per effetto della suddetta clausola contrattuale, la modifica delle stesse rappresenti una scelta del tutto unilaterale del fornitore.

**82.** Con riferimento alla tesi sostenuta da Eni, secondo cui una disciplina contrattuale nata “ontologicamente” a tempo determinato non potrebbe, a seguito della scadenza delle CE, trasformarsi a tempo indeterminato in virtù

del “*regime contrattuale di ultrattività*”, si osserva che nel caso in esame non si possa effettivamente riscontrare alcuna trasformazione della natura a tempo determinato o meno del contratto. Infatti, deve rilevarsi che è la stessa struttura contrattuale che, da una parte, ha ad oggetto la fornitura a tempo indeterminato (come indicato nella stessa documentazione contrattuale che riporta espressamente che “*il contratto ha durata indeterminata*”) e che, dall’altra, prevede automaticamente una disciplina di proroga o ultrattività delle CE, originariamente valide per un periodo determinato nella fase breve dell’offerta economica, ma dopo la scadenza di quest’ultima senza termine.

**83.** Quindi, il rapporto contrattuale, che nasce a tempo indeterminato, non muta la sua natura. Esso prevede, invece, per il periodo breve dell’offerta economica e in presenza della data di scadenza della stessa (che costituisce la protezione del consumatore), l’impegno del fornitore ad applicare le tariffe concordate in tale fase e, dopo la scadenza dell’offerta economica, per un periodo che può essere piuttosto lungo e durare diversi anni, la semplice proroga senza termine fino a diversa comunicazione del fornitore in merito alla modifica delle tariffe (il regime di ultrattività come definito da Eni). Il rapporto contrattuale prosegue quindi, con un diverso regime delle tariffe tramite un’applicazione automatica dello stesso, peraltro non comunicata, dopo la scadenza dell’offerta economica e senza che venga fissata una nuova scadenza.

**84.** Per quanto riguarda l’asserita mancata esecuzione della citata sentenza del TAR Lazio n. 8399/2023, con cui sono stati annullati i due provvedimenti cautelari adottati dall’Autorità, si osserva che il provvedimento cautelare costituisce l’esito di un subprocedimento che è autonomo rispetto al procedimento principale di accertamento della condotta, pur instaurandosi nell’ambito di quest’ultimo. Il subprocedimento cautelare è finalizzato all’accertamento della sussistenza di presupposti di fatto e di diritto di natura cautelare, potendo conseguentemente concludersi con provvedimenti di sospensione temporanea adottati in via cautelativa. Questi si differenziano dai provvedimenti conclusivi del procedimento principale che accertano in via definitiva la violazione, potendo erogare sanzioni amministrative pecuniarie. Per tali ragioni, le decisioni giudiziali che annullano o revocano parzialmente i provvedimenti cautelari adottati dall’Autorità, oggetto della citata sentenza del TAR Lazio, producono i propri effetti esclusivamente sui provvedimenti cautelari adottati nell’ambito del subprocedimento cautelare; tali effetti, anche sul piano sostanziale, non possono essere estesi ai provvedimenti sanzionatori assunti nell’ambito del procedimento principale.

**85.** Inoltre, la comunicazione dell’Autorità relativa alla data di chiusura della fase istruttoria del 20 luglio 2023, ritenuta rilevante da Eni ai fini del ricorso per inottemperanza, è un atto endo-procedimentale, volto a comunicare alle Parti la data di chiusura della fase istruttoria sintetizzando le evidenze rilevanti al fine della configurabilità di una possibile violazione del Codice del consumo. Essa, pertanto, non è un atto idoneo a incidere su posizioni giuridiche soggettive dei soggetti coinvolti, non potendo così costituire un presupposto di un’eventuale inottemperanza dell’Autorità.

**86.** Con riferimento alla durata della condotta in esame, contrariamente a quanto sostenuto dal Professionista, dalle evidenze istruttorie essa risulta essere stata posta in essere da Eni dal 10 agosto 2022 al 30 giugno 2023, quindi nel periodo di vigenza del divieto di cui all’articolo 3 citato, che ha inibito le modifiche unilaterali in esame nel detto periodo. In particolare, si rileva che Eni ha affermato di avere continuato nel 2023 a modificare le tariffe prorogate, dichiarando: *“Plenitude si è sempre attenuta, dal punto di vista operativo, alle modalità contrattualmente previste per il rinnovo delle condizioni economiche, inviando ad entrambe le categorie di clienti sopra identificate [sia i clienti le cui CE stavano per scadere sia quelli le cui condizioni economiche erano scadute e continuavano a trovare applicazione in virtù del meccanismo di proroga ‘fino a nuova comunicazione n.d.r.] le comunicazioni di rinnovo con un preavviso di almeno 90 giorni rispetto alla data in cui sarebbero entrate in vigore le nuove condizioni economiche”*<sup>33</sup> e non ha sospeso nel primo semestre 2023 l’applicazione di tali modifiche.

**87.** Quindi, il Professionista ha iniziato a inviare le lettere in rilievo dal maggio 2022, con effetti dall’agosto 2022, essendo state inviate con preavviso di 90 giorni, e ha continuato a inviare le medesime lettere nel corso del 2023, con l’effetto di proseguire a modificare unilateralmente, anche nel primo semestre 2023, le tariffe in regime di proroga, fino alla fine della vigenza del divieto normativo dell’articolo 3 del D.L. n. 115/2022, quindi fino al 30 giugno 2023.

**88.** Sulla base delle esposte considerazioni, la descritta condotta di Eni, adottata dal 10 agosto 2022 al 30 giugno 2023, costituisce una pratica commerciale aggressiva, in violazione degli articoli 24 e 25 del Codice del consumo, posto che nel periodo suindicato Eni ha inviato comunicazioni di modifiche unilaterali dei prezzi fissi di fornitura dell’EE e del gas ai clienti, le cui tariffe erano in regime di proroga senza termine secondo il meccanismo della clausola contrattuale illustrata. Modifiche tariffarie, dunque, inibite dal

---

<sup>33</sup> Doc. 370, pag. 2.

citato articolo 3 del D.L. n. 115/2022 per detto periodo.

**89.** In tale contesto, i consumatori destinatari delle comunicazioni suddette sono stati indebitamente condizionati ad accettare le nuove condizioni di prezzo, espressione di modifiche unilaterali, benché presentate come rinnovi di contratti o aggiornamenti, e del resto definite genericamente, e in modo non appropriato, “*in scadenza*” da Eni nelle comunicazioni in rilievo.

**90.** I consumatori sono stati indotti, quindi, ad accettare le tariffe modificate, significativamente più svantaggiose delle precedenti; essi non erano in grado di comprendere la portata della proposta di Eni, se fondata su una modifica unilaterale o su una effettiva scadenza delle CE, subendo così la decisione unilaterale del fornitore, senza poter beneficiare della protezione normativa dell’inibizione di modifiche unilaterali dal 10 agosto 2022 al 30 giugno 2023.

## **VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE**

**91.** Ai sensi dell’articolo 27, comma 9, del Codice del consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 10.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione e anche delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista.

**92.** In via preliminare, si rileva che non è condivisibile quanto sostenuto da Eni con riguardo all’inapplicabilità al caso di specie del nuovo regime sanzionatorio di cui alla succitata disposizione, entrato in vigore il 2 aprile 2023, che ha aumentato il massimo edittale delle sanzioni irrogabili in materia di tutela del consumatore da 5 milioni a 10 milioni.

**93.** Al riguardo si rileva che la condotta in esame si è protratta, per le ragioni sopra descritte, dopo l’entrata in vigore della modifica normativa in questione, ossia dopo il 2 aprile 2023. Essa è assimilabile a un illecito permanente o continuato, rispetto a cui, in forza del principio *tempus regit actum*, trova applicazione il regime sanzionatorio vigente al momento in cui l’amministrazione provvede ad irrogare la sanzione stessa, ossia la nuova versione del citato articolo 27, comma 9, del Codice del consumo. Con riferimento all’asserita lesione del principio del contraddittorio procedimentale - che deriverebbe, secondo Eni, dalla mancanza della motivazione sulla durata della condotta nella sopra citata comunicazione del 20 luglio 2023 relativa alla data di chiusura dell’istruttoria e alle evidenze rilevanti al fine della configurabilità di una possibile violazione del Codice del



consumo - si fa presente come essa sia infondata, avendo la Società potuto presentare accurate e specifiche osservazioni difensive sul punto nell'ampia memoria finale difensiva<sup>34</sup>.

**94.** In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/1981, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

**95.** Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nel caso in esame *i)* della dimensione economica del Professionista, operatore di elevata notorietà, tra i principali fornitori di EE e gas nel mercato italiano, con un EBIDTA nel 2022 pari a 654 milioni di euro<sup>35</sup>; *ii)* della diffusione della pratica commerciale a livello nazionale avendo interessato direttamente un numero elevatissimo di consumatori; *iii)* della specificità del settore caratterizzato da asimmetrie informative tra professionisti e consumatori; *iv)* dello specifico pregiudizio nei confronti dei consumatori, compreso tra [90 milioni- 100 milioni] euro per le forniture di gas e [250.000-300.000] euro per le forniture di EE, consistente rispettivamente nell'incremento medio della spesa annua complessiva per la fornitura del gas e nell'incremento medio della spesa annua complessiva per la fornitura di EE, assumendo che le [1.000.000-1.500.000] comunicazioni in rilievo siano riferibili tutte alla fornitura di gas ovvero tutte alla fornitura di EE.

**96.** I valori suindicati sono stati ottenuti moltiplicando l'incremento medio della spesa giornaliera per la durata della pratica commerciale, dal 10 agosto 2022 al 30 giugno 2023 (pari a 325 giorni), per il numero di comunicazioni in rilievo.

**97.** In particolare, l'incremento medio della spesa giornaliera di gas, pari a [0,1-0,3], è stato calcolato moltiplicando l'incremento medio del prezzo della fornitura di gas naturale, fornito dal Professionista, pari a [0,5-0,7 euro/smc], per un consumo stimato annuale di 120 smc per abitazione, diviso per 365.

**98.** L'incremento medio della spesa giornaliera di EE, pari a [0,4-0,6] euro, è stato calcolato moltiplicando l'incremento medio del prezzo della fornitura di EE, fornito dal Professionista, pari a [0,1-0,3] euro/kWh, per un consumo stimato annuale di 1500 kWh per abitazione, diviso per 365.

**99.** Tali importi per gas e EE sono stati quindi utilizzati come stima per

---

<sup>34</sup> Doc. 394.

<sup>35</sup> Bilancio 2022 di Eni, p. 10.

l'aumento per la durata della pratica, ossia 325 giorni.

**100.** Si evidenzia che la stima del pregiudizio economico sopra indicata per le due forniture risulta ampiamente sottostimata per tre ragioni. In primo luogo, la stima del consumo annuo, considerata per entrambe le forniture, corrisponde alla fascia minima di consumo secondo la classificazione di ARERA (pari a 120 smc per il gas e 1500 kWh per l'EE), essendo significativamente inferiore alla fascia di consumo utilizzata nella stima effettuata dal Professionista (pari a 700 smc e a 2200 kWh). Inoltre, il consumo riferibile alle microimprese, maggiore rispetto a quello degli utenti domestici, è stato assimilato a quello, più ridotto, di questi ultimi. Infine, le [1.000.000-1.500.000] comunicazioni in rilievo, inviate dal 1° maggio al 31 dicembre 2022, costituiscono una quota parte delle comunicazioni inviate dal Professionista, in quanto non sono state considerate le comunicazioni con contenuto analogo inviate ai clienti nel corso del primo trimestre 2023.

**101.** Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi istruttori già illustrati risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere dal 10 agosto 2022 al 30 giugno 2023.

**102.** Sussiste, nel caso in esame, la circostanza aggravante della recidiva, in quanto il Professionista risulta essere stato già destinatario di provvedimenti di accertamento di violazioni del Codice del consumo<sup>36</sup>. La predetta circostanza aggravante è, tuttavia, bilanciata dalla circostanza attenuante della perdita di bilancio, pari a 109 milioni di euro, registrata nell'ultimo bilancio approvato<sup>37</sup>.

**103.** Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Eni Plenitude S.p.A. nella misura di 5.000.000 € (cinquemilioni di euro).

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale descritta al paragrafo II risulta scorretta ai sensi degli articoli 24 e 25 del Codice del consumo, in quanto dal 10 agosto 2022 al 30 giugno 2023 Eni ha inviato comunicazioni di modifiche unilaterali dei prezzi fissi di fornitura dell'EE e del gas ai clienti le cui tariffe erano in regime di proroga senza termine sulla base del meccanismo della clausola contrattuale applicata da Eni, in violazione del divieto previsto, per il medesimo periodo, dall'articolo 3 del D.L. n. 115/2022;

---

<sup>36</sup> Cfr. provvedimento n. 28060 del 15 gennaio 2020 (proc. PS11400).

<sup>37</sup> Bilancio 2022 di Eni.

## DELIBERA

- a) che la pratica commerciale descritta al paragrafo II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Eni Plenitude S.p.A. costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 24 e 25 del Codice del consumo;
- b) di irrogare alla società Eni Plenitude S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000.000 € (cinquemilioni di euro).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato

nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell’articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 milioni di euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*